



POLIZZE UNIT LINKED ED INDEX LINKED

Aspetti civilistici e tributari

Quaderno n. 2

a cura della

Commissione "Tutela dei Patrimoni

Rapporti Contrattuali Tipici ed Atipici (Trust ed altro)"

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna



**POLIZZE UNIT LINKED
ED INDEX LINKED
Aspetti civilistici e tributari**

Quaderno n. 2

a cura della

Commissione "Tutela dei Patrimoni

Rapporti Contrattuali Tipici ed Atipici (Trust ed altro)"

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

I Quaderni ODCEC di Bologna

Il presente Quaderno non costituisce consulenza professionale, né fornisce pareri od opinioni professionali e non deve essere utilizzato in tal senso. La sua divulgazione non intende attivare una relazione professionista-cliente tra gli autori e i destinatari. I destinatari non devono affidarsi alle informazioni contenute nel quaderno, né agire in conformità ad esse senza essersi previamente consultati con un professionista.

Il presente Quaderno è reso disponibile in base alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Maggiori informazioni e il testo integrale della licenza sono disponibili al seguente link: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1: ASPETTI CIVILISTICI	
1.1. ASSICURAZIONE SULLA VITA (DEFINIZIONE E TIPOLOGIE); POLIZZE RAMO 1 E RAMO III; POLIZZE UNIT LINKED ED INDEX LINKED BIBLIOGRAFIA	7 22
1.2 GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ – PATOLOGIE	23
CAPITOLO 2: ASPETTI TRIBUTARI	
2. IMPOSTE DIRETTE	31
2.1 REDDITI DI CAPITALE E MODALITÀ DI TASSAZIONE	31
2.2 MODALITÀ DI TASSAZIONE NEL CASO DI RISCATTI PARZIALI	37
2.3 TASSAZIONE DEI CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI MORTE IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA	39
2.4 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	41
2.5 DETRAZIONI FISCALI	42
3. IMPOSTE PATRIMONIALI	43
3.1 IMPOSTA DI BOLLO	43
3.2 IVAFE	45
3.3 IRM E IVCA	47
4. MONITORAGGIO FISCALE	51
5. RISCHI ED OPPORTUNITÀ CONNESSI ALLE POLIZZE DI DIRITTO ESTERO	53
6. IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE BIBLIOGRAFIA	55 61

INTRODUZIONE

Questo documento è stato prodotto dalla Commissione “Tutela dei Patrimoni – Rapporti Contrattuali Tipici ed Atipici (Trust e altro)” dell’ODCEC di Bologna con l’intento di fornire una sintesi sistematica di uno strumento che negli ultimi anni ha incontrato in Italia sempre maggiore diffusione.

Se da un lato le polizze Unit Linked ed Index Linked si sono sviluppate su larga scala, tanto da potere essere ormai considerate un prodotto “consumer”, da un altro lato la complessità del prodotto - al di là della presentazione a volte semplicistica dello stesso da parte di taluni operatori - è tale da non essere di immediata comprensione se non dagli addetti ai lavori.

Oltre ad una fiscalità obiettivamente articolata, lo stesso inquadramento civilistico deve essere considerato con attenzione sia dal fruitore finale che dal professionista che lo assiste, così come non si può prescindere da talune patologie, censurate tanto dalla giurisprudenza quanto dall’Amministrazione Finanziaria.

Il documento ha dunque l’obiettivo di fornire un riferimento di pronta consultazione al professionista che si approcci allo strumento, analizzandone in maniera sintetica ma sistematica gli aspetti civilistici e fiscali, ed evidenziandone obiettivamente le opportunità di utilizzo e le criticità.

Il Presidente della Commissione: *Marco Montefameglio*

I Membri:

Lorenzo Arienti

Lorenzo Cornia

Daniela Fisichella

Anna Maria Quaglio

Paola Salamina

Cristina Tamba

Luca Tommasini

Renato Tornimbeni

CAPITOLO 1

Aspetti civilistici

1.1. Assicurazione sulla vita (definizione e tipologie); Polizze Ramo 1 e Ramo III; Polizze Unit Linked ed Index Linked

L'assicurazione sulla vita è il contratto attraverso il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio da parte del contraente, si obbliga a versare all'assicurato/ beneficiario un capitale o una rendita in dipendenza di un evento attinente alla vita dell'assicurato come si evince dal combinato degli artt.1882 e 1919 del Codice Civile.

Le assicurazioni sulla vita sono, inoltre, regolamentate dal D.lgs. n.209/2005, il quale, nell'art.1 , comma 1 lettera a), definisce che le assicurazioni sulla vita sono quelle indicate nel successivo art.2 , comma 1, il quale, a sua volta , classifica dette assicurazioni per ramo nel seguente modo:

RAMO I	<p><u>Assicurazioni sulla durata della vita umana.</u></p> <p>Queste vengono generalmente suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caso Morte di tipo temporaneo, le quali hanno una durata predefinita, in media dai 10 ai 20 anni, e il versamento del capitale avviene solo al decesso dell'assicurato entro il termine della polizza; - Caso Morte vita intera, in questo caso il versamento del capitale avviene alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga, naturalmente sarà più onerosa perché l'evento è certo; - Caso vita con Montante differito, dove il versamento del capitale avverrà in vita dell'assicurato dopo un certo numero di anni dalla stipula della polizza; - Caso vita con rendita, prevede un pagamento periodico, temporaneo/vitalizio, di importi a scadenze prestabilite qualora l'assicurato sia in vita a tali date; - Miste, le quali comprendono l'unione di clausole di un caso morte di tipo temporanea e di un caso vita.
---------------	---

In questi tipi di polizze i premi versati dal contraente confluiscono in una **gestione finanziaria separata** appositamente creata della compagnia. Il patrimonio è separato da ogni altro patrimonio della compagnia di assicurazione e gli importi versati potranno essere erogati solo dai clienti che vi hanno investito.

Normalmente Il valore della gestione separata varia in base ai rendimenti dei titoli in portafoglio e/o dalla loro vendita e/o rimborso .

La differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita/rimborso genera un guadagno o una perdita che modifica il valore della gestione separata.

L'IVASS stabilisce dei vincoli di investimento, infatti le gestioni separate investono prevalentemente in titoli di Stato e/o altre obbligazioni in grado di garantire certi margini di sicurezza, redditività e liquidabilità. Le gestioni separate non hanno un valore di quota pubblicato giornalmente o settimanalmente, però, il calcolo del valore di rendimento viene, di prassi, effettuato mensilmente al fine di permettere disinvestimenti infra annuali e di ricevere la quota di rendimento maturato.

I vantaggi delle polizze, Ramo I, si possono riassumere:

- **Stabilità di rendimento** data la modalità di valorizzazione e la tipologia di investimenti;
- **Trattamento fiscale favorevole** grazie all'esenzione dell'imposta di bollo e la tassazione al momento del riscatto anticipato o al termine del contratto;
- **Vantaggi successori** in quanto usufruiscono dell'esenzione dell'imposta di successione e non vengono comprese nell'asse ereditario;
- **Garanzia del capitale** poiché il capitale investito è garantito dalla compagnia di assicurazione;
- **Impignorabilità e insequestrabilità** , ai sensi dell'art.1923 del C.C., salvo i casi previsti specificatamente dalla legge.

Queste polizze prevedono normalmente durate minime garantite in previsione di eventuali riscatti anticipati.

RAMO II	<u>Assicurazioni di nuzialità e natalità</u>
RAMO III	<u>Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fonti interne ovvero di indici o altri valori di riferimento.</u> In questo ramo sono riconducibili le polizze “LINKED”, INDEX e UNIT , le cui caratteristiche verranno di seguito riportate.
RAMO IV	<u>Assicurazioni malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità.</u>
RAMO V	<u>Le operazioni di capitalizzazione.</u> In pratica sono prodotti di capitalizzazione, ovvero di puro investimento finanziario offerti dalle compagnie vita che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto senza offrire una copertura del rischio morte.
RAMO VI	<u>Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per le erogazioni di prestazioni in caso morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.</u> Sono, pertanto, prodotti pensionistici e/o previdenziali .

Si può, quindi, riassumere che gli eventi attinenti alla vita dell'assicurato possono essere brevemente suddivisi nel seguente modo:

- SOPRAVVIVENZA, al quale si fa riferimento all'assicurazione caso vita;
- MORTE DELL'ASSICURATO, per questo si fa riferimento all'assicurazione caso morte;
- ENTRAMBI GLI EVENTI e a tal proposito si fa riferimento all'assicurazione mista.

I sopradetti eventi si possono meglio dettagliare con il seguente schema:

Assicurazione per il caso vita, che può essere a sua volta suddivisa in :	Contratti con rendita vitalizia che prevedono il pagamento di una rendita finchè l'assicurato è in vita, il cui inizio può essere immediato o differito. Contratti a capitale differito i quali prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto nel caso in cui l'assicurato sia ancora in vita a tale data.
Assicurazione per il caso morte, la quale viene a sua volta suddivisa:	Contratti temporanei che prevedono il pagamento di un capitale nel caso in cui l'assicurato deceda prima del termine stabilito dal contratto. Contratti che prevedono il pagamento di un capitale alla data del decesso dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.
Assicurazioni miste:	Contratti che prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto, sia in caso di decesso dello stesso nel corso della durata del contratto.

Il contratto di assicurazione inerente la vita dell'assicurato rientra nella tipologia del contratto aleatorio, dato che il pagamento della somma assicurata è subordinata ad un evento futuro di cui non si conosce preventivamente il momento della realizzazione. Detto contratto è altresì un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il contraente corrisponde dei premi assicurativi mentre la compagnia assicurativa verserà un capitale e/o una rendita al verificarsi dell'evento "demografico" assicurato.

Le figure che intervengono, normalmente, nel contratto di assicurazione sono:

Compagnia di assicurazione	Impresa che raccoglie i premi e che erogherà un capitale e/o rendita al verificarsi dell'evento stabilito nel contratto/polizza
Contraente	Persona che stipula il contratto di assicurazione, la quale è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto, quali: <ul style="list-style-type: none"> - Il riscatto anticipato dell'assicurazione; - La modifica del beneficiario; - La richiesta di prestiti mettendo a garanzia l'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stato stipulato il contratto di assicurazione. L'assicurato potrebbe non coincidere con il contraente.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal contraente a ricevere le somme assicurate al verificarsi dell'evento previsto nel contratto. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento.

I contratti di assicurazione sulla vita, Ramo I, si caratterizzano, quindi, per una funzione previdenziale di tutela dell'individuo dai rischi connessi al ciclo vita il cui capitale deve essere mantenuto inalterato nel tempo, peraltro, a fronte della rivalutazione monetaria.

Nel corso degli anni '70 si è riscontrata un'evoluzione dei mercati finanziari con l'introduzione di strumenti orientati all'investimento a medio e lungo termine, come i Fondi di investimento, che hanno spinto le compagnie di assicurazione ad introdurre sul mercato le polizze vita rivalutabili le quali prevedevano, fra l'altro, prestazioni con tasso minimo garantito, parametrato ai risultati di speciali gestioni dei titoli, prevalentemente, di Stato, al fine di valorizzare nel tempo i risultati economici delle polizze offerte.

Con il verificarsi dell'abbattimento dei rendimenti dei titoli Stato, dal 1998 in poi, le compagnie di assicurazione, al pari di chi offriva strumenti finanziari, hanno assecondato le esigenze di diversificazione finanziaria delle

famiglie offrendo prodotti assicurativi “Linked” agganciati all’andamento degli indici delle Borse azionarie , quali le polizze **“INDEX”**, o caratterizzati da più flessibili linee di investimento, quali le polizze **“UNIT”**.

Le polizze **“Linked”**, rientranti nel Ramo III dell’attuale D.Lgs 209/2005, sono spesso presentate dai promotori come “polizze vita”; in realtà sono forme assicurative con una fortissima componente finanziaria, di solito non troppo evidente, fatto che ha reso opportuna la sottoposizione della negoziazione degli strumenti in esame alla disciplina dettata dal TUF (come modificato a seguito del recepimento della così detta direttiva MIFID) e dalla relativa regolamentazione CONSOB. Detti prodotti assicurativi sono caratterizzati dalla diretta dipendenza delle prestazioni di una *entità di riferimento* vincolata dalle possibilità, normative e di mercato, di effettuare investimenti a copertura delle riserve tecniche ad esso correlati.

Per meglio comprendere il significato della *“entità di riferimento”* bisogna considerare le prestazioni, citate nel contratto, come valori denominati in unità di conto fra le quali vi possono essere:

- il numero di quote, nel caso di fondi suddivisi in quote;
- l’unità monetaria nazionale nel caso di indici di mercato o di fondi non suddivisi in quote;
- l’unità monetaria del titolo nel caso di strumenti finanziari esteri.

Ad esempio si può prendere in considerazione una polizza direttamente collegata ad un Fondo comune di investimento le cui prestazioni possono essere definite attraverso la fissazione di corrispondenti numeri di quote del fondo, alla scadenza del contratto assicurativo, anche al verificarsi degli eventi attinenti alla vita umana, il valore del capitale e/o della rendita da erogare verrà determinato sul calcolo del valore unitario della quota per il numero delle quote investite. Lo stesso iter logico può essere seguito nei casi di prestazioni collegate ad indici azionari.

Il modello **“Linked”** può essere applicato a qualsiasi forma di assicurazione sulla vita.

Le principali caratteristiche dei due tipi di assicurazione possono essere distinte come segue:

UNIT “LINKED”	<p>Questa tipologia di assicurazione riserva il proprio investimento in un paniere di fondi di investimento diversamente composti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -azionari; -obbligazionari; -monetari, <p>pertanto, l'ammontare delle prestazioni dipende dall'andamento delle quote del fondo o dei fondi a cui il contratto stesso è collegato.</p> <p>Le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengono versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore, in modo che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore del fondo mobiliare al momento stesso.</p> <p>Nel caso in cui i premi fossero investiti in fondi interni alla compagnia di assicurazione, la prestazione della compagnia stessa è collegata al fondo interno prescelto dal contraente, assimilabile ad un fondo comune di investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e con un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo, che il contraente avrà scelto tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni.</p> <p>Il contratto può prevedere il pagamento al beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> -di un capitale nel caso di raggiungimento in vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale (caso vita); -di un capitale nel caso di decesso dell'assicurato durante il periodo contrattuale (caso morte); -di un capitale nel caso di una sopravvivenza dell'assicurato a una data prestabilita o in caso di decesso dell'assicurato nel corso del periodo contrattuale (polizza mista). <p>Il pagamento sopradetto è direttamente collegato al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo appositamente costituito dalla compagnia di assicurazione, cosiddetti fondi interni, o da fondi esterni come gli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), fondi e S.I.C.A.V..</p> <p>La prestazione, quindi, è soggetta alle oscillazioni derivanti dal mercato, il rischio demografico è di solito basso; di conseguenza i risultati degli investimenti ricadono sul contraente che, trascorso un determinato lasso di tempo prefissato nel contratto o al verificarsi del rischio demografico, riscuote un capitale o una rendita la cui entità,</p>
--------------------------	--

	<p>corrispondente al valore delle quote o delle azioni acquistate, può ben essere inferiore al capitale versato o, addirittura, pari a zero.</p> <p>Dal punto di vista giuridico ed economico queste polizze danno origine a due tipologie di rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quello assicurativo tra i sottoscrittori della polizza (contraente e impresa di assicurazione); - quello finanziario tra l'impresa di assicurazione ed il gestore dell'OICVM (fondo comune/Sicav). <p>Questi rapporti devono essere tra loro indipendenti. Nelle polizze <i>unit "Linked"</i>, il contraente non acquisisce la proprietà delle quote degli OICVM, ma il diritto ad ottenere dall'impresa di assicurazione al verificarsi di un determinato evento (il decesso del sottoscrittore), una prestazione, il valore della quale risulta determinato in base al valore di un'entità di riferimento (le quote dell'OICVM).</p> <p>In questo senso si realizza la corretta sintesi fra la componente assicurativa e quella di tipo finanziario.</p> <p>Nell'ambito dell'offerta del prodotto assicurativo sono raggiungibili diversi gradi di personalizzazione della polizza. E' uno strumento adatto per rispondere alle esigenze di pianificazione successoria, di ottimizzazione fiscale e diversificazione del risparmio.</p>
<p>INDEX "LINKED"</p>	<p>Con questo tipo di polizza la quota del premio viene investita e rivalutata in base ad un indice di borsa o altro indice di riferimento individuato in contratto.</p> <p>L'indice può essere rappresentato da diversi tipi di strumenti finanziari quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indici di Borsa; - Indici settoriali; - Titoli azionari o portafogli di titoli azionari; - Fondi comuni; - Tassi di cambio. <p>La durata viene predeterminata in fase di stipula contrattuale ed è normalmente breve, dai 4 agli 8 anni.</p> <p>Sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice finanziario o da un paniere di titoli o da un saggio di interesse di riferimento. Il premio pagato dall'assicurato è impiegato per acquistare delle obbligazioni zero coupon (obbligazioni senza cedola) che rappresentano la garanzia di copertura per il rischio di variazione</p>

	<p>dell'indice prescelto, nonché un'opzione su indici di borsa (derivato).</p> <p>Tali strumenti combinano una componente obbligazionaria pura e una componente derivata, che consente di trarre vantaggio dagli incrementi di mercato delle attività o indici sottostanti. La prestazione viene erogata quasi sempre in forma di capitale.</p> <p>A seguito dell'emanazione del Regolamento ISVAP n.32 dell'11 giugno 2009, l'impresa assicuratrice è tenuta ad assumersi il rischio di insolvenza dell'emittente il titolo strutturato sottostante la polizza index "Linked". Resta tendenzialmente a carico dell'assicurato il rischio del negativo andamento dell'indice di riferimento. Inoltre l'ISVAP precisa che le prestazioni ed i valori di riscatto dei contratti in esame non possono essere collegati direttamente ad attivi specifici detenuti dall'impresa di assicurazione, bensì solo a indici azionari, indici obbligazionari e indici legati all'inflazione, caratterizzati da requisiti qualitativi ben definiti. Gli indici ammessi sono solo quelli pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria, calcolati da soggetti terzi in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, costruiti su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi (artt.4, 5 e 6).</p>
--	--

L'offerta sul mercato delle polizze "**Linked**" comprende anche quelle di diritto estero per le quali le compagnie estere operanti in Italia in regime di stabilimento (attraverso una filiale locale) o in regime di libera prestazione di servizi, sono specializzate nel collocamento (polizze di ramo III).

Le polizze di diritto estero (siano esse in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi) sono caratterizzate da un'elevata flessibilità relativamente agli investimenti sottostanti; per esse non trovano applicazione i limiti fissati dall'ISVAP/IVASS in relazione alle attività che possono essere destinate a copertura delle riserve tecniche.

Per esempio, una polizza estera può (nei limiti del regolamento dello Stato d'origine) accogliere strumenti finanziari quali *hedge funds* e fondi di *private equity* di diritto estero, normalmente preclusi nelle polizze di diritto italiano. Gli OICR esteri non armonizzati, se hanno ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati in Italia, possono essere ammessi all'interno delle polizze di diritto italiano.

Per quanto riguarda il rischio, mentre nel contratto vita, **Ramo I**, il rischio viene assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente dalla stipula del contratto e l'evento vita in esso dedotto, nelle polizze **"Linked"** l'assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio, la performance del prodotto dipende dalle dinamiche del mercato mobiliare, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente.

Le polizze **"Linked"** non mirano all'accumulo del capitale ai fini previdenziali ma hanno come obiettivo la massimizzazione del ritorno economico addossando, così, il rischio di dissipazione del capitale investito in caso di cattivo andamento del mercato mobiliare.

Per quanto sopra, sovente, le compagnie di assicurazione, al fine di mantenere la figura previdenziale delle polizze "Linked" tendono a specificare nel contratto l'obbligo, comunque, di eseguire una prestazione certa al verificarsi dell'evento cosiddetto "demografico" creando così una veste di polizza sulla vita, individuando il momento in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione alla quale è obbligato.

Specificare la denominazione "contratto di assicurazione sulla vita" non è sufficiente ad attribuire al contratto medesimo la natura assicurativa quando, nella sostanza, si tratta di un prodotto meramente finanziario.

Nel caso in cui la sostanza del contratto confermi la natura finanziaria vi saranno delle conseguenze giuridiche quali:

- Applicazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), D.L. 58/1998, in particolare gli artt. 23 e 25 ter;
- L'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore devono attenersi al principio di buona fede delle trattative, ex art. 1337 del C.C. e alle regole di condotta del T.U.F., in particolare all'art.21 e al regolamento CONSOB di attuazione;
- L'impignorabilità e l'insequestrabilità, ex art. 1923 del C.C., vengono meno quando le polizze vita non hanno la funzione previdenziale ma sono prodotti finanziari a tutti gli effetti, in particolare quando vengono riscattate in qualsiasi momento e non garantiscono all'assicurato il rientro del valore investito.

Non si può fare a meno di ricondurre alle polizze "Linked" quanto previsto dall'art.1 comma 1 lettera w-bis e seguenti del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), D.Lgs.

58/1998, in base al quale si intendono prodotti finanziari quelli assicurativi le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi o a indici o altri valori di riferimento.

Alcuni parametri di valutazione di prodotti **“Linked”** esclusivamente finanziari possono essere i seguenti:

- Premio corrisposto in un unico versamento, modalità tipica degli investimenti finanziari, anziché il versamento periodico del premio, caratteristico delle polizze previdenziali;
- La durata fissa di alcuni anni, anziché la durata per tutta la vita inerente alle polizze previdenziali;
- Reddittività legata esclusivamente a fenomeni di tipo finanziario

Utile è la seguente schematizzazione proposta da autorevole dottrina (Sangiovanni, Albanese):

“Linked” garantite	Nei relativi contratti è prevista un'apposita clausola che garantisce la restituzione dell'intero capitale al termine del periodo assicurativo, escludendo così il rischio finanziario in capo all'assicurato. Questo caso rispecchia la natura previdenziale e può essere ricondotto ad un contratto di assicurazione vita.
“Linked” parzialmente garantite	Nei contratti viene prevista una parziale restituzione del capitale. In questo caso bisogna valutare, di caso in caso, la prevalenza della componente previdenziale rispetto a quella finanziaria, al fine dell'applicazione della normativa dei contratti di assicurazione o quella dei prodotti finanziari
“Linked” pure	Nelle quali la restituzione del capitale è legata all'andamento dei mercati mobiliari, pertanto, trattasi di un prodotto finanziario a tutti gli effetti.

Nel caso di stipula di polizze “**Linked**”, al fine di poter mantenere anche la funzione previdenziale, differenziandole da un comune prodotto di risparmio gestito, si deve almeno tener presente alcune indicazioni, tra le quali:

- La presenza della garanzia della restituzione del capitale versato;
- La presenza di un rendimento minimo garantito;
- La durata temporale della polizza che dovrebbe essere congrua rispetto alle esigenze previdenziali dell’assicurato;
- Il versamento periodico dei premi anziché in una unica soluzione;
- L’erogazione, alla scadenza, di una rendita vitalizia, non riscattabile, possibilmente reversibile e non di un capitale;
- L’assenza di proventi periodici nelle fasi di accumulazione (nel caso di polizze diverse da quelle a premio unico);
- Quando il contraente influenzi la gestione degli asset in polizza;
- La maggior incidenza della componente di assicurazione pura nell’ambito dei premi/commissione pagati;
- La presenza di un impegno della compagnia di assicurazione a liquidare prestazioni effettivamente dipendenti dal rischio demografico;

Al fine di poter qualificare le polizze “**Linked**” come contratti di tipo assicurativo ovvero come strumenti finanziari ovvero come strumenti misti si rende necessaria un’analisi caso per caso.

Analisi che può risultare estremamente complessa in presenza di polizze multi ramo che offrono, all’interno del medesimo contratto, la possibilità, a scelta del contraente, di combinare coperture assicurative di ramo I e di ramo III.

Particolarità comuni delle polizze assicurative, fra le quali quelle Ramo I e Ramo III:

- Preferibilità del versamento del premio in danaro, anche al fine del mantenimento del presupposto demografico;
- Il contraente conserva i diritti quali la possibilità di riscattare la polizza, totalmente o parzialmente, la possibilità di modificare il beneficiario, salvo rinuncia a tale diritto, la possibilità di chiedere

prestati mettendo a garanzia la polizza, la possibilità di cedere la polizza;

- Il contraente ha il diritto di modificare i beneficiari e di riscattare totalmente o parzialmente la stessa;
- La polizza, al fine di beneficiare di quanto previsto nel già citato art. 1923 del C.C., dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di una componente previdenziale;
- La durata del contratto di assicurazione è dipendente dal verificarsi dell'evento vita/morte dell'assicurato;
- Il contratto di assicurazione trova la sua specifica disciplina in diverse fonti quali, fra l'altro, il Codice Civile, il Codice delle Assicurazioni private e le relative leggi speciali;

Si ribadisce che le somme che sono dovute dall'assicuratore al beneficiario della polizza, in quanto strumentali alla realizzazione della funzione previdenziale, non possono essere soggette ad azione esecutiva o cautelare, ai sensi dell'art.1923 C.C. fatto salvo per quanto riguarda la disciplina della responsabilità penale, vedi, fra l'altro, la Cass. Penale n. 32809/2013 e n.18736/2014.

Ai fini della pianificazione successoria si rammenta che l'utilizzo delle polizze “**Linked**” non possono eludere i vincoli posti dal Codice Civile a favore dei diritti dei legittimari, anche nel caso di vincoli di riservatezza sui nominativi dei beneficiari e sugli importi a loro favore.

L'indennità, premio e rendimenti, dovuta dall'impresa di assicurazione non concorre alla formazione del patrimonio ereditario e, pertanto, è esente dalle imposte di successione. A seguito dell'art.1 comma 658 della legge 190/2014 gli eredi e/o beneficiari sono esentati dal pagamento dell'IRPEF sui capitali corrisposti a fronte del rischio demografico.

A completamento dell'analisi, di seguito si riassumono brevemente le normative comunitarie e nazionali.

A livello comunitario, una prima sommaria definizione di “assicurazioni sulla durata della vita connesse con fondi di investimento” era presente nella **Direttiva 5-3-1979 n.79/267/CEE**; questa tipologia di polizze ha trovato una propria collocazione nella **Direttiva n.92/96/CEE**, nella quale vi è il riferimento alla connessione ad indici azionari o altri valori di riferimento diversi dalle quote di un fondo di investimento.

Quest'ultima Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento sia attraverso il **d.lgs.17/03/1995, n.174**, nel quale le polizze "**Linked**" fanno la loro prima apparizione sia nella normativa regolamentare Isvap.

Gli organi di vigilanza Consob ed Isvap hanno preso atto delle peculiarità e delle insidie insite nelle polizze "*Linked*" e hanno emesso alcune circolari tra cui una congiunta, la **n.317 del 15/01/1998**, nella quale viene evidenziata la necessità di trasparenza. Infatti:

“Nella nota informativa dovrà essere richiamata l'attenzione del contraente sugli eventuali effetti economici negativi conseguenti al riscatto ed alla riduzione, anche in ordine all'eventuale assenza di garanzia di valore minimo ed alla possibilità di recupero da parte del contraente dei premi versati”.

La giurisprudenza europea ed italiana si è trovata a dover stabilire la natura delle polizze "**Linked**" e di conseguenza, in relazione all'ordinamento italiano, se ricondurle alla disciplina del **d.lgs. 7/9/2005, n.209** (Codice delle assicurazioni private), ovvero al **d.lgs. 24/2/1998, n.58** (Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria) **T.u.f.**

Prima dell'emanazione della **L.28/12/2005, n.262** (c.d. legge sul risparmio) i prodotti assicurativi a contenuto finanziario non erano dotati di una specifica disciplina che definisse il relativo inquadramento. In sostanza prima dell'emanazione della L. n. 262, i prodotti assicurativi a contenuto finanziario non erano sottoposti ad una specifica disciplina che tenesse conto delle loro caratteristiche peculiari e da ciò è derivato un ampio contenzioso e dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

La summenzionata legge sul risparmio ha modificato il T.U.F. con l'inserimento dell'art.25 bis che prevede espressamente l'emissione di prodotti finanziari da parte di banche ed imprese di assicurazione. Più specificatamente prevede che alla sottoscrizione ed al collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applichino gli art.21 (in tema di regole di condotta nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento) e 23 (in tema di contratti) del T.U.F.

Il d. lgs.29/12/2006, n.303, all'art.1, comma 1, lett.w bis, del T.U.F.ž ricomprende nella nozione di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione le polizze e le operazioni di cui ai rami III e V con esclusione delle polizze di ramo I.

In tema di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, il legislatore europeo ha introdotto numerose direttive con l'intento di tutelare gli

investitori ed uniformare i mercati, che in questa sede si evidenziano sinteticamente:

- **Direttiva 2004/39/CEE** (MiFID Markets in Financial Instruments Directive) del 21/4/2004. La direttiva ha l'obiettivo di tutelare gli investitori, creare un "level playing field", ridurre i costi dei servizi offerti, rafforzare i meccanismi concorrenziali con l'abolizione dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, gestire il conflitto di interesse. La **direttiva 2006/73/CEE** ne è la relativa attuazione.

- **Regolamento UE n.1286/2014** (regolamento PRIIPS: prodotti di investimento al dettaglio preassemblati "Packaged Retail Investments Products"). Il regolamento PRIIPS può essere considerato parte di un gruppo di misure legislative, MiFID II e IDD, finalizzate a ristabilire la fiducia dei mercati finanziari, attraverso l'introduzione di norme volte ad assicurare una maggiore trasparenza informativa a protezione degli investitori. La maggior novità è costituita dall'obbligo di redazione di un documento contenente le informazioni chiave del prodotto "KID: Key Information Document", atto a fornire informazioni rispetto agli investimenti sottostanti, ai rischi ed ai costi associati al prodotto.

Bibliografia

ANTONIO ALBANESE, Assicurazione (contratto), Le Polizze Linked tra Assicurazione sulla vita e prodotti finanziari, La nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 12/2016, p.1569

FRANCESCO CAPRIGLIONE, Le Polizze “Unit Linked”: Prodotti assicurativi con finalità d’investimento, la nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 9/2014, p.20426

MATTEO CATENACCI, PAOLO SANNA, L’evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativo alla luce delle Direttive MIFID II e IDD

LUCIANO DE ANGELIS E CRISTINA FERIOZZI, Contratti Unit Linked e Index Linked: non chiamateli polizze, Italia Oggi del 13/03/2017

ANGELO D’UGO, DAVIDE CAGNONI, ALESSANDRO GERMANI, La protezione del patrimonio personale: pianificazione e utilizzo di polizze Unit Linked, La gestione Straordinaria delle Imprese, Dottrina Eutekne, 5/2016

GAMBINO, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria, Ass.I, 2007, pag.194 ss.

STEFANO GUADAGNO, La natura delle polizze Unit Linked e la disciplina applicabile, La nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 3/2011, p.20155

SCHEPIS M., Polizze assicurative *Unit Linked*, Impresa e Società, Guide Eutekne, 30/3/2017

VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit e Index0, in Ass.2000, pag.233 ss.

1.2 Giurisprudenza di merito e di legittimità – patologie

La deriva patologica delle polizze linked è stata oggetto di numerose pronunce, sia di merito che di legittimità; l'attenzione della giurisprudenza si è rivolta a tali contratti in particolar modo dopo la crisi finanziaria causata dal noto “crac Lehman Brothers”; è in particolare in tale fase turbolenta dei mercati finanziari che la giurisprudenza, allo scopo di fornire adeguata tutela ai numerosi risparmiatori che inconsapevolmente avevano sottoscritto contratti ad alto profilo di rischio, elabora e approfondisce i principi e i criteri in base ai quali il prodotto asseritamente assicurativo deve essere riqualificato in contratto di natura finanziaria e speculativa.

I principali temi che la giurisprudenza ha affrontato sono stati l'applicabilità dell'art. 1923 c.c. alle polizze *linked* e l'applicabilità delle garanzie previste, anche precedentemente alla riforma del 2006, dal T.U.F che ha esplicitamente incluso le polizze ramo III nella definizione di strumenti finanziari rilevante ai fini dell'applicazione del T.U.F.

Volgendo innanzitutto l'attenzione alla giurisprudenza di merito, uno dei primi arresti in materia è la decisione del **Tribunale di Venezia del 24/6/2010**, il cui dispositivo recita “*Ove, nell'ambito di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare*”.

In maniera conforme alla sentenza citata si è espresso anche il **Tribunale di Verona**, con decisione del **23/9/2010**, ravvisando un contenuto prevalentemente finanziario nei contratti che da un lato collegano il valore della prestazione dovuta dalla compagnia assicurativa al valore di strumenti finanziari e dall'altro trasferiscono sul consumatore il rischio del capitale investito.

Pressoché coeva è la sentenza del **Tribunale di Parma del 10/8/2010** che ha sancito l'inapplicabilità del beneficio dell'impignorabilità nel caso di una polizza munita delle seguenti caratteristiche: *“nel caso il premio viene corrisposto con versamento unico (tipico degli investimenti finanziari e diversamente da quanto avviene per le polizze previdenziali che prevedono il versamento periodico di un premio) mentre il prodotto (OMISSIS) ha una durata fissa di 6 anni e 4 mesi (diversamente dalla Polizza (OMISSIS) che è una polizza che dura per tutta la vita) e quindi certamente atipica rispetto a forme di tutela previdenziale; che inoltre i prodotti in esame prevedono una redditività esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, per (OMISSIS) al valore dell'indice azionario Dow Jones e per la Polizza (OMISSIS) al rendimento del fondo” (OMISSIS), redditività che può quindi anche mancare in caso di negatività dei riferimenti finanziari: ciò che determinerebbe una perdita per il sottoscrittore considerato che le polizze garantiscono sì la restituzione del capitale nominale (in caso di premorienza dell'assicurato il massimo tra il premio versato e il capitale assicurato al momento del decesso, per (OMISSIS)), elemento comunque non decisivo siccome previsto anche in investimenti di carattere pacificamente finanziario, ma al netto dei costi di gestione e quindi in misura comunque inferiore all'ammontare del capitale versato, impoverito anche dal fenomeno inflattivo”.*

Più recentemente, sono di sicuro interesse due pronunce delle Corti d'Appello di Bologna e Milano:

- la **Corte d'Appello di Bologna, sentenza 28/7/2016**, ha riconosciuto l'applicabilità delle garanzie previste dal T.U.F. e disapplicato l'art. 1923 c.c., riquilificando una polizza *unit linked* in prodotto finanziario; secondo la Corte felsinea, l'elemento di valutazione rilevante ai fini della riquilificazione è la misura in cui il rischio grava sull'assicuratore o sull'assicurato; qualora sia quest'ultimo il soggetto su cui grava prevalentemente il rischio della perdita parziale o totale del capitale, il rapporto giuridico non potrà che essere riquilificato come rapporto di natura finanziaria e speculativa;
- la **Corte d'Appello di Milano, sentenza 11/5/2016**, ha analogamente affermato che ai fini della qualificazione della polizza *unit linked* come

contratto assicurativo o come prodotto finanziario, occorre avere riguardo agli elementi sostanziali del contratto, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito dalle parti. Secondo i giudici ambrosiani “è evidente che le polizze unit linked hanno una forte componente finanziaria e una debole componente assicurativa. L'unica garanzia prestata è quella relativa al "caso morte" che aggiunge una piccola percentuale alla valorizzazione delle quote al momento del decesso. Dal contenuto della nota informativa redatta da A. è facile intuire che i destinatari di questa formula assicurativa sono soggetti sicuramente propensi al rischio e che hanno un obiettivo, in termini di risultati, di lungo periodo (almeno 15 o 20 anni - vd. Sezione C, punto 2, nota informativa). Le polizze sulla vita rappresentano un prodotto che dovrebbe garantire, perlomeno, la restituzione del capitale versato incrementato di un rendimento anche solo minimo; al contrario, le polizze vita unit linked, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito, costituiscono un investimento che ha ad oggetto la performance - fortemente altalenante - dello strumento finanziario acquistato (nel caso di specie le azioni del fondo di investimento), ribaltando in tal modo il rischio totalmente a carico dell'assicurato e facendolo dipendere, non dal fattore vita o morte dello stesso, ma dall'andamento delle fluttuazioni del mercato. Si tratta di un prodotto ad elevato rischio finanziario posto a carico del cliente, le cui caratteristiche non possono ricondursi all'alveo dei contratti di assicurazione sulla vita ma piuttosto vanno sussunte nell'ampia categoria degli strumenti finanziari. Nel contratto di assicurazione, infatti, il rischio è sempre e solo a carico dell'assicuratore mentre nelle polizze unit linked, l'aleatorietà dei fondi di investimento e l'imprevedibilità delle fluttuazioni del mercato sposta il rischio interamente a carico dell'assicurato. Pertanto, quando una polizza vita non sia collegata ad un evento attinente alla vita umana, ma al contrario sia ancorata al valore di titoli azionari, allora il rapporto non può che rientrare nella previsione della lettera u) dell'articolo 1, comma I del TUF ("prodotti finanziari, gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"), integrando, in concreto, un vero e proprio contratto finanziario, con conseguente applicazione della disciplina dettata in tema di intermediazione finanziaria, posto che al contratto a causa mista - nel caso in cui possa ravvisarsi anche una debole causa assicurativa-previdenziale - deve applicarsi la disciplina del rapporto prevalente?.

Passando all'esame della giurisprudenza di legittimità, gli orientamenti sono più articolati. La Corte di Cassazione, infatti, è stata inizialmente restia ad attribuire la natura di prodotto finanziario alle polizze unit linked che, secondo una prima interpretazione della Suprema Corte (**Sentenza 8671 del 31/3/2008**), sarebbero state in ogni caso contratti assicurativi rispondenti alle moderne esigenze del mercato assicurativo. Secondo la Corte di Cassazione, occorre tenere in *“considerazione, in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, il rilievo e spessore - costituzionale appunto - che va riconosciuto al valore della "previdenza" (qui legata ai bisogni dell'età postlaborativa o derivante dall'evento morte di colui che percepisce redditi dei quali anche altri si avvalga), che la norma in esame (unitamente ad eventuali e, in varia misura, concorrenti finalità di risparmio) è volta a tutelare (in via sia diretta, attraverso la garanzia del credito del singolo assicurato, sia indiretta attraverso la protezione del patrimonio dell'assicuratore, posto così al riparo dal contenzioso dei creditori, i cui costi andrebbero a detrimento degli assicurati per via di innalzamento dei premi); e, per altro verso, la percezione, in termini di diritto vivente, ontologicamente inteso, della dimensione evolutivamente assunta, nell'attuale contesto economico sociale, dallo strumento (che in ragione, appunto, della sua funzione previdenziale, il "divieto" sub art. 1923 c.c. è volto a presidiare) della assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali. E che, proprio in ragione di ciò, tende ora porsi, come osservato da attenta dottrina, come "Terzo Pilastro" della previdenza, in una congiuntura, quale quella attuale, caratterizzata dalle crescenti difficoltà dello Stato sociale che, sull'apporto integrativo della assicurazione privata deve necessariamente contare“.*

Successivamente si è avuto un *revirement* della Corte di Cassazione, che ha adottato un'interpretazione più conforme alla giurisprudenza di merito già analizzata. La Suprema Corte, infatti, con **sentenza 6061 del 18/4/2012**, ha affermato il seguente principio di diritto: *“in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del DLgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni*

all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen juris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio cd. di performance sia per intero addossato sull'assicurato). Tale giudizio, in quanto rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale ed espresso con motivazione congrua e logica, non è sottoposto a censura in sede di legittimità". Tale orientamento è stato poi ribadito, in modo particolarmente circostanziato, nella più recente **ordinanza 10333 del 27 febbraio 2018**; con tale arresto la Suprema Corte, dopo aver incidentalmente affermato che qualora la polizza assicurativa sia intestata a una società fiduciaria, il profilo di rischio dell'investitore deve comunque essere valutato avendo riguardo al soggetto fiduciante, ha ribadito che indipendentemente dal nomen iuris assegnato al contratto, qualora questo non garantisca il totale rimborso del capitale al sottoscrittore, la natura del contratto non può essere in nessun modo assicurativa, bensì finanziaria.

Da ultimo, è sicuramente meritevole di menzione una pronuncia della **Corte di Giustizia Europea (sentenza Gonzales Alonso del 1 marzo 2012, C-166/11)** che, chiamata a pronunciarsi sulla natura finanziaria di una polizza assicurativa i cui premi venivano reinvestiti in prodotti finanziari con rischio a carico del sottoscrittore, si è così espressa, in apparente contrasto con i giudici di legittimità italiani: *“Orbene, per quanto concerne il tipo di contratto in questione nel procedimento principale, esso prevede, in particolare, un'assicurazione sulla vita nel senso stretto dei termini. La qualificazione di un contratto siffatto come «contratto d'assicurazione», ai sensi della direttiva 85/577, non appare pertanto manifestamente errata. Benché, certo, il contratto in questione nel procedimento principale offra un'assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile*

di premi destinati ad essere investiti in titoli a reddito fisso e a reddito variabile nonché in prodotti finanziari, e il rischio finanziario di tali investimenti gravi sul sottoscrittore, clausole contrattuali di tal genere non sono tuttavia inabituali. Al contrario, i contratti detti «unit linked», oppure «collegati a fondi d'investimento», come quello concluso dal sig. González Alonso, sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall'allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva».

Come ampiamente illustrato, tutta la principale giurisprudenza citata ha per oggetto la riqualificazione in prodotti finanziari dei contratti che, ancorché denominati come polizze, risultano da un punto di vista sostanziale negozi di carattere speculativo; le conseguenze di tale eventuale riqualificazione non si limitano però agli aspetti più prettamente civilistici affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità qui sopra analizzata. Se da un lato, infatti, l'eventuale riqualificazione di un contratto asseritamente assicurativo in negozio finanziario comporterà necessariamente l'inapplicabilità dell'art. 1923 c.c., con conseguente pignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, non dovranno tuttavia essere sottovalutate le implicazioni fiscali di un'eventuale riqualificazione del rapporto giuridico. Va ricordato, infatti, l'art. 12, lett. c del D. Lgs. 346/1990, ai sensi del quale sono escluse dall'attivo ereditario *“le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”*; è evidente che, qualora sottoposto al vaglio dei giudici, il rapporto contrattuale dovesse essere riqualificato da previdenziale a finanziario, con l'applicabilità dell'art. 1923 c.c. verrebbe meno anche la citata agevolazione ai fini dell'imposta di successione.

Anche in materia di imposte dirette, la riqualificazione della polizza ha conseguenze negative; va ricordato, infatti che le polizze assicurative, in considerazione della natura previdenziale di tali prodotti e pertanto della rilevante utilità sociale, hanno usufruito in passato di una regime fiscale

favorevole, che in parte sopravvive tutt'oggi, benché in misura attenuata. Ci si riferisce in particolare al cosiddetto meccanismo del *tax deferral*, in base al quale, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, la tassazione viene differita al momento del riscatto della polizza, anziché essere effettuata anno per anno sul realizzo delle plusvalenze, come avviene per i prodotti finanziari: ciò si traduce in un evidente vantaggio finanziario, perché la somma corrispondente all'imposta può essere reinvestita fino al momento del riscatto finale, vantaggio destinato a venire meno in caso di riqualficazione della polizza.

Diverse considerazioni devono poi essere svolte in campo penale, in particolare con riguardo al sequestro per equivalente in caso di commissione di reati tributari, ai sensi del rinvio operato dall'art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 all'art. 322-ter del codice penale; in tale ambito normativo, infatti, la Suprema Corte si è espressa affermando la generale inapplicabilità dell'art. 1923 c.c.; si veda, da ultimo, la sentenza 18736 del 6 maggio 2014, che ha confermato il costante indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare sancito dall'art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

CAPITOLO 2

Aspetti tributari

2. Imposte dirette

Nel corso degli ultimi anni il regime fiscale delle polizze di assicurazione ha subito molte modifiche. Il quadro normativo di riferimento risulta, oggi, particolarmente complesso.

Per quanto riguarda le imposte dirette, negli ultimi quattro anni la tassazione dei proventi delle polizze di assicurazione a contenuto finanziario è passata progressivamente, come tutti i proventi finanziari, dal 12,50 al 26%.

Per le polizze che adempiono ad una funzione prettamente assicurativa e nelle quali il contraente paga un premio per coprirsi da un rischio puro (es. morte, danno alla persona o alle cose, eventi accidentali), la prestazione corrisposta dall'assicuratore all'avente diritto assume, da un punto vista fiscale, natura risarcitoria e pertanto non è mai stata considerata un'occasione di prelievo tributario perché non comprende il rendimento di un capitale impiegato. La causa del contratto, infatti, non è quella di impiegare il capitale per ottenere un rendimento nel tempo, quanto di coprirsi da un rischio.

Per quelle polizze nelle quali, oltre ad una causa assicurativa pura vi è anche una causa finanziaria di impiego del capitale (ed è il caso dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione), la prestazione corrisposta al beneficiario può comprendere anche un rendimento di natura finanziaria.

2.1 Redditi di capitale e modalità di tassazione

Il rendimento di natura finanziaria correlato alle polizze, per i soggetti che non svolgono un'attività d'impresa commerciale, rientra tra i redditi di capitale ai sensi dell'**art. 44, comma 1, lettera g - quater), del Tuir¹**.

¹ **Art. 44 Tuir** - Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

Proprio perché si tratta di un reddito, la sua determinazione avviene scomputando dai capitali percepiti i premi pagati cioè il capitale originario (compreso nel premio) affidato all'impresa di assicurazione affinché generi un'utilità.

Sui redditi di capitale in esame l'impresa di assicurazione² applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'**art. 26 – ter, comma 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600**³, nella misura prevista dall'art. 7 del d.lgs. 461/1997, vale a dire con l'aliquota del 26 per cento, in vigore dal 1° luglio 2014 (che ha sostituito la precedente aliquota del 20 per cento, in vigore dal 1° gennaio 2012, che, a sua volta, aveva sostituito la precedente aliquota del 12,5 per cento)⁴.

In particolare ai sensi dell'**art. 26-ter, comma 3, d.p.r. n. 600/1973**⁵, qualora poi il contratto sia stipulato con un'impresa estera e, quindi, il

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

² La norma fa generico riferimento all' "impresa di assicurazione"; è da ritenere che questa locuzione comprenda sia la compagnia residente in Italia, sia la succursale (c.d. branch) italiana di una compagnia estera operante in Italia in regime di stabilimento.

³ **Art. 26-ter – Dpr 600/73**

1. Sui redditi di cui all'[articolo 41](#), comma 1, lettera g-quater), del Tuir, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'[articolo 7](#) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

⁴ L'imposta sostitutiva non si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa. Come chiarito dalla Circ. AE n. 29/E del 2001 "se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva le imprese di assicurazione dovranno acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non dovrà essere applicata".

⁵ **Art. 26-ter – Dpr 600/73**

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'[articolo 23](#) attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una

reddito sia dovuto da un'impresa non residente, l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dall'impresa estera operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi (LPS), oppure da un rappresentante fiscale – sostituto d'imposta residente – che risponde in solido con l'impresa di assicurazione per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta⁶.

Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere in oggetto, né da un rappresentante fiscale, essa è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti.

Le banche e le società fiduciarie residenti applicano l'imposta sostitutiva non soltanto quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi ovvero qualora intervengano nella loro riscossione in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato, ma anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza⁷.

L'art. 26-ter, comma 3, in esame dispone inoltre che, ove sia necessaria l'acquisizione di elementi non conosciuti dal sostituto d'imposta (importo dei premi versati, data della stipula del contratto, composizione del patrimonio investito, ecc.) il percettore comunichi i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi, consegnando la relativa documentazione o, in mancanza, mediante autocertificazione.

dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 16-bis](#) del Tuir.

⁶ In tal modo, l'impresa estera o il rappresentante fiscale operando in qualità di sostituto di imposta, evitano ai contraenti residenti in Italia di effettuare anche gli adempimenti previsti ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, come meglio precisato nel paragrafo dedicato al monitoraggio fiscale. Si tratta, in ogni caso, di una opzione dell'impresa estera di assumere gli obblighi di sostituto d'imposta, direttamente o attraverso un rappresentante fiscale, che deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) che l'impresa stessa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate. L'avvenuto esercizio di tale facoltà deve essere comunicato anche al contribuente.

⁷ Cfr. Circolare AE n. 41/E del 31 ottobre 2012.

In tutti i casi prima esaminati, il versamento all'Erario viene effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione dei proventi.

In via residuale, l'art. 26-ter conferma l'applicazione dell'art. 16-bis, Tuir (ora art. 18) nel caso in cui i redditi siano percepiti dal contribuente direttamente all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta. In tale ipotesi è previsto che il contribuente indichi i proventi nella dichiarazione dei redditi (modello Unico, quadro RM) assoggettandoli a tassazione con la medesima aliquota, oltre che a riportare il valore dei contratti di polizza da cui derivano i suddetti redditi nel quadro RW.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata ai sensi dell'**art. 45, comma 4, Tuir**⁸, come differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati.

Per calcolare la base imponibile occorre tenere conto di quanto previsto sia dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, sia dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66.

In particolare il d.l. n. 138/2011 ha unificato l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie al 20 per cento, mentre il d.l. n. 66/2014 ha unificato l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie al 26 per cento, con la rilevante eccezione dei c.d. "titoli pubblici", per i quali è stata prevista l'aliquota agevolata del 12,5 per cento.

Schematicamente, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011, si applica:

✓ l'aliquota del 12,5 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;

⁸ **Art. 45 – Tuir** – Determinazione del reddito di capitale

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

- ✓ L'aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- ✓ L'aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Inoltre, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si applica l'aliquota del 20 o 26 per cento, sono ridotti laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici. Sono stati, infatti, confermati i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 concernente la "Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici" (di seguito "decreto determinazione quota titoli pubblici").

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ossequio a quanto previsto dal d.l. n. 138/2011 (e tuttora valido, in quanto compatibile con le nuove aliquote) ha adottato un criterio forfettario di tipo patrimoniale: l'art. 2, comma 1, del decreto in esame stabilisce che i redditi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da assoggettare a ritenuta o imposta sostitutiva del 20 per cento, sono assunti al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili ai titoli pubblici. Per quanto riguarda la quota dei proventi maturata a partire dal 1° luglio 2014, i redditi da assoggettare a ritenuta o imposta sostitutiva del 26 per cento, sono assunti al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili ai titoli pubblici.

Schematicamente la percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è quindi pari al:

- ✓ 37,50 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Tale meccanismo applicativo conduce, pertanto, alla tassazione del 62,50 per cento della predetta quota di reddito con l'aliquota del 20 per cento;
- ✓ 51,92 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014. Tale meccanismo applicativo conduce alla tassazione del 48,08

per cento della predetta quota di reddito con l'aliquota del 26 per cento.

Più precisamente, unendo le modalità di calcolo di cui sopra, per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, la parte di reddito riferita:

- ✓ al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, da assoggettare al 12,50 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza a tale data e i premi versati fino alla stessa data;
- ✓ la parte di reddito riferita al periodo 1° gennaio 2012 - 30 giugno 2014, da assoggettare al 20 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza al 30 giugno 2014, al netto di quella al 31 dicembre 2011, e i premi versati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, al netto del 37,50 per cento della quota di provento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri;
- ✓ la parte di reddito riferita al periodo dal 1° luglio 2014, da assoggettare al 26 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza al 30 giugno 2014, al netto di quella al 1 gennaio 2012, e i premi versati dal 30 giugno 2014, al netto del 51,92 per cento della quota di provento maturata da tale data riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri

Si riportano, di seguito, alcuni esempi⁹.

Esempio n. 1

-Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

-Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 200, di cui 20 derivante da titoli pubblici

-Rendimento complessivo a scadenza 400 di cui 50 derivante da titoli pubblici

In tal caso:

- 100 sono da assoggettare al 12,50 per cento;

⁹ Vedi Circolare AE n. 19/E del 19/06/2014

- 92,5 sono da assoggettare al 20 per cento (in quanto il rendimento di 100 deve essere assunto al netto del 37,50 per cento di 20);
- 184,42 sono da assoggettare al 26 per cento (in quanto il rendimento di 200 deve essere assunto al netto del 51,92 per cento di 30).

Esempio n. 2

-Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

-Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 200

-Rendimento complessivo a scadenza pari a 150

In tal caso:

- 100 sono da assoggettare al 12,50 per cento;
- 50 sono da assoggettare al 20 per cento.

2.2 Modalità di tassazione nel caso di riscatti parziali

L'art. 45, comma 4 del Tuir, si riferisce alla sola ipotesi di riscatto totale e non contempla invece la modalità per determinare l'ammontare imponibile dei redditi di capitale originati da riscatti parziali¹⁰.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione con la Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, nella quale nel descrivere le modalità di calcolo dell'imposta in caso di riscatto parziale, l'Agenzia ne ha, sia pur indirettamente, dichiarato l'imponibilità.

In questo modo è stata avallata la prevalente prassi di mercato, che comporta, nella sostanza, un anticipo di tassazione alla data in cui si verifica il riscatto parziale.

¹⁰ In proposito, si segnala che l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha affrontato questo tema nella ormai risalente circolare n. 226/1998. In tale occasione, l'associazione di categoria ha sottolineato "essere poco sostenibile il differimento della tassazione di redditi che sono di sicuro incorporati nelle somme corrisposte a seguito di riscatto parziale".

Sulla base della Circolare citata è dunque necessario confrontare l'ammontare percepito con un importo ridotto "in base al rapporto tra il capitale erogato e il valore economico della polizza, cioè quello che verrebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale". In altri termini, nel caso di riscatto parziale la norma di cui all'art. 45, comma 4 del Tuir, deve essere applicata secondo un criterio proporzionale, facendo cioè riferimento alla quota – capitale della polizza che, con il riscatto parziale, viene liquidata a titolo definitivo. Diversamente si porrebbe in essere un indefinito differimento della tassazione.

Esempio¹¹

Si ipotizzi la seguente situazione:

- Versamento di un premio unico ante 31 dicembre 2011 pari a 100.000 euro
- Valore della polizza al 31 dicembre 2011: 120.000 euro
- Valore della polizza al 30 giugno 2014: 135.000 euro
- Importo del riscatto post 30 giugno 2014: 9.000 euro
- Valore della polizza alla data del riscatto: 150.000 euro

Sulla base dei dati prima indicati, si procede come segue:

- è anzitutto necessario determinare il coefficiente dato dal rapporto tra l'importo riscattato e il valore della polizza alla data di riscatto:
 $9.000/150.000 = 0,06$
- si determina poi la quota capitale rimborsata, moltiplicando il premio per il coefficiente: $100.000 \times 0,06 = 6.000$
- il reddito imponibile ante 2012 (cui si applica l'aliquota del 12,50 per cento) è pari al valore della polizza al 31 dicembre 2011 meno il premio versato, il tutto moltiplicato per il coefficiente: $(120.000 - 100.000) \times 0,06 = 1200$
- il reddito imponibile riferibile al periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 è pari al valore della polizza al 30 giugno 2014 meno il valore della polizza al 31 dicembre 2011, il tutto moltiplicato per il coefficiente: $(135.000 - 120.000) \times 0,06 = 900$. Questo valore va poi corretto in diminuzione in modo da tenere conto dei proventi riferibili a titoli pubblici tassati al 12,5 per cento
- ipotizzando che tali proventi incidano per il 10 per cento, la percentuale del 10 per cento va applicata al reddito suddetto e il relativo risultato va escluso da tassazione per una quota pari al 37,5 per cento. Quindi: $900 - (900 \times 10 \text{ per cento} \times 37,5 \text{ per cento}) = 866,25$
- il reddito imponibile riferibile al periodo post 30 giugno 2014 è pari al valore della polizza alla data del riscatto parziale meno il valore

¹¹ Cfr. Circolare AE n. 11/E del 28/03/2012.

della polizza al 30 giugno 2014, il tutto moltiplicato per il coefficiente: $(150.000 - 135.000) \times 0,06 = 900$

- anche questo valore va corretto in diminuzione in modo da tenere conto dei proventi riferibili a titoli pubblici tassati al 12,5 per cento. Poiché, come detto, tali proventi incidono per il 10 per cento, tale percentuale va applicata al reddito suddetto e il relativo risultato va escluso da tassazione per una quota pari al 51,92 per cento. Quindi: $900 - (900 \times 10 \text{ per cento} \times 51,92 \text{ per cento}) = 853,27$
- conclusivamente, l'imposta dovuta si calcola come segue: $(1.200 \times 12,5 \text{ per cento}) + (866,25 \times 20 \text{ per cento}) + (853,27 \times 26 \text{ per cento}) = 545,10$ euro
- per i calcoli di eventuali riscatti successivi si dovrà tenere conto della riduzione di capitale residuo ($100.000 - 6.000 = 94.000$), del reddito imponibile residuo ante 2012 (18.800 euro) e del reddito imponibile residuo riferibile al periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (14.100 euro).

2.3 Tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

L'art. 1, commi 658 e 659, della L. n. 190/2014 è intervenuto a modificare il 5° comma dell' **art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601**¹², limitando a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge - 1° gennaio 2015¹³ - l'esenzione dall'Irpef ai soli capitali percepiti dai beneficiari delle assicurazioni sulla vita, in caso di morte dell'assicurato, a

¹² **Art. 34- Dpr n.601/73- Altre agevolazioni**

5. I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche

¹³ Il nuovo regime impositivo riguarda tutti i contratti per i quali il capitale viene corrisposto a partire dal 1° gennaio 2015 anche se il decesso dell'assicurato è intervenuto entro il 31 dicembre 2014.

copertura del rischio demografico e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria¹⁴.

La modifica normativa determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro rischio”, quali la cd. “temporanea caso morte” e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.

Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari.

Diversamente, nel caso delle cd. polizze vita “miste”, è esente dall’Irpef il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.

Tale reddito rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g-quater) dell’articolo 44, comma 1 del Tuir ed è determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4 del Tuir.¹⁵

Sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016 e la Risoluzione n.76/E del 16 settembre 2016.

Nei suddetti documenti, l’Agenzia approfondisce i criteri utilizzabili da parte delle imprese assicurative, tenute ad applicare l’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del d.p.r. n.600/1973, al fine di individuare con certezza la parte delle prestazioni erogate caso morte che rappresenti il rendimento finanziario dell’investimento sottostante la polizza da sottoporre ad imposizione. Viene individuato quale criterio principale da utilizzare per l’individuazione della parte imponibile della prestazione, la differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, come

¹⁴ Il testo vigente prima delle suddette modifiche, prevedeva che i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita fossero del tutto esenti dall’Irpef.

¹⁵ In base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

individuato sulla base delle pattuizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. Laddove non fosse possibile effettuare sulla base dei dati certi una ripartizione dei premi riferibili alle due tipologie di prestazioni delle polizze (copertura del rischio demografico e investimento finanziario), gli operatori interessati dovranno necessariamente applicare il criterio proporzionale secondo quanto illustrato nella richiamata Circolare.

2.4 Redditi diversi di natura finanziaria

Ai sensi dell'**art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, del Tuir**¹⁶, sono imponibili, come redditi diversi, le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura dei rapporti produttivi di redditi di capitale.

I contratti di assicurazione sulla vita, rientrando nella definizione di "rapporti produttivi di reddito di capitale", vengono quindi inclusi nel meccanismo previsto per i redditi diversi. L'**art. 67, comma 1 – quater del Tuir**¹⁷ prevede che fra le plusvalenze di cui alla lett. c – quinquies si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o chiusura dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.

L'astratta possibilità che la cessione di una polizza vita a contenuto finanziario possa generare redditi diversi ex art. 67 del Tuir, è stata espressamente confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 144/E del 13 maggio 2002.

¹⁶ **Art. 67- Tuir – Redditi diversi**
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

¹⁷ **Art. 67- Tuir – Redditi diversi**
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. .. omissis

L' **Art. 68, comma 9, del Tuir**¹⁸, dispone che le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lett. c – quinquies sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme o il valore normale dei beni rimborsati e i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi.

Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva ordinariamente prevista per i redditi diversi di natura finanziaria, pari al 26 per cento, è applicata sulla base del regime prescelto dall'investitore ai sensi del d.lgs. n. 461/1997.

Si osserva che l'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, dichiara imponibili "le plusvalenze e altri proventi", escludendo dunque la rilevanza fiscale di eventuali minusvalenze realizzate a fronte della negoziazione dei rapporti contemplati dalla norma medesima. Ne deriva, pertanto, che la cessione a titolo oneroso di una polizza di assicurazione sulla vita non è suscettibile di generare minusvalenze fiscalmente deducibili.

2.5 Detrazioni fiscali

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile detrarre dall'Irpef dovuta un importo pari al 19% dei premi pagati, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f) del Tuir¹⁹, aventi per oggetto il rischio morte o di

¹⁸ **Art. 68- Tuir** – Plusvalenze

Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla [lettera c-quinquies\) del comma 1 dell'articolo 67](#), sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

¹⁹ **Art. 15 Tuir** - Detrazione per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il

invalidità permanente non inferiore al 5 per cento ovvero il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Tale detrazione è accordata esclusivamente per un importo complessivamente non superiore a euro 530. Il limite è fissato a euro 1291,14 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che la compagnia non abbia la facoltà di recesso dal contratto.

E' evidente l'intenzione del Legislatore di distinguere nettamente le polizze aventi funzione di copertura di determinati rischi dalle polizze a elevato o esclusivo contenuto finanziario, aventi prevalente finalità di investimento.

3. Imposte patrimoniali

3.1 Imposta di bollo

L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Monti") ha introdotto un prelievo a titolo di imposta di bollo su tutti i prodotti finanziari che costituiscono forme di impiego del risparmio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012²⁰, sono soggette

periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ... omissis.

²⁰ Art. 3, comma 7, Dm 24/05/2012 - Imposta di bollo disciplinata dall'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del Dpr n. 642/72

7. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209](#), a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. L'imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni

all'imposta di bollo prevista dall'[art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, del D.P.R. n. 642 del 1972](#)²¹ le polizze di assicurazione a contenuto finanziario (cioè le polizze di cui ai rami vita III e V dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 2005, n. 209) in quanto rientranti tra prodotti finanziari.

Non sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo le polizze di cui ramo I dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 nonché le polizze assicurative con finalità previdenziali di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il prelievo è stabilito nella misura del 2 per mille del valore di polizza rilevato alla fine di ciascun anno (e parametrato al periodo di possesso) ed è dovuto all'atto del rimborso o del riscatto della polizza (differimento)²².

Non vi è l'obbligo di accantonare ogni anno l'imposta, ma solo di tenerne rilevazione²³.

Esso è operato dall'impresa emittente per le polizze emesse in Italia o emesse da imprese che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, per le polizze sottoscritte da soggetti residenti in Italia e sempreché l'impresa estera abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 di applicare l'imposta sostitutiva sui prodotti assicurativi.

Negli altri casi l'imposta di bollo è applicata dall'intermediario finanziario residente che rientra tra i c.d. "enti gestori"²⁴.

relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'[articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.

²¹ **Art.13, comma 2-ter della Tariffa, Allegato A- Dpr.n.642/72**

2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati...omissis

L'imposta è dovuta 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014.

²² Cfr. Art. 3, comma 7 del D.M. 24 maggio 2012, nota n.20.

²³ L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 ha precisato che l'imposta deve essere "memorizzata" in modo distinto per ciascun prodotto.

E così ad esempio, per una polizza estera offerta in regime di libera prestazione dei servizi, qualora l'imposta di bollo sia stata applicata dall'impresa di assicurazione estera che ha optato per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26-ter del d.p.r. n. 600/1973, l'imposta non deve essere applicata dalla società fiduciaria o da altro ente gestore.

Per contro, qualora l'impresa estera che opera in regime di libera prestazione dei servizi non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter del d.p.r. n. 600/1973, nonché nel caso di polizze estere emesse da imprese che non operano in regime di libera prestazione dei servizi, l'imposta di bollo è dovuta dall'intermediario residente che ne cura l'amministrazione o la riscossione.

3.2 IVAFE

L'art. 19, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. **"Decreto Monti"**)²⁵ ha istituito un'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti. Le polizze di assicurazione a contenuto finanziario (cioè le polizze di cui ai rami vita III e V dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 2005, n. 209) emesse da imprese estere, rientrano tra questi prodotti e sono, quindi, oggetto del prelievo.

L'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore di polizza che è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno nel luogo in cui risulta detenuto il prodotto finanziario e, in mancanza secondo il valore nominale o di rimborso. La valorizzazione dei contratti di polizza andrà riportata nel Quadro RW, come si dirà più precisamente di seguito,

²⁴ L'Agenzia delle Entrate, nella circ. del 2 luglio 2012, n. 28/E ha chiarito che le società fiduciarie sono tenute all'applicazione dell'imposta di bollo per le attività finanziarie estere ad esse intestate o oggetto di un rapporto di amministrazione. In tali casi, infatti, le attività, agli effetti fiscali, non si considerano detenute all'estero ed è dovuta l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 13, commi 2- bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Ovviamente l'imposta di bollo sulla singola attività finanziaria non è applicata dalla società fiduciaria se è stata applicata da altro intermediario finanziario (c.d. ente gestore).

²⁵ **Art. 19, comma 18, Dl. n.201/2011**

18. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

mentre la liquidazione dell'imposta andrà esposta nel Quadro RM della dichiarazione dei redditi del contribuente persona fisica. Dall'imposta così calcolata si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le suddette polizze.

Per il versamento dell'IVAFE si applicano le disposizioni previste per l'Irpef, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e saldo.

Ai sensi del citato [articolo 3](#), comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, sono soggette all'imposta di bollo prevista dall'[articolo 13](#), comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972, le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall'[articolo 26-ter](#) del d.p.r. n. 600/1973 e quella per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale²⁶.

Ciò premesso, anche alla luce delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del [24 maggio 2012](#) sopra richiamate, si ritiene che, nel caso in cui le predette imprese di assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le predette opzioni, le polizze assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane. Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all'IVAFE²⁷.

Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino le predette

²⁶ Al riguardo si ricorda che la Circolare AE [n. 62/E](#) del 31 dicembre 2003, ha sottolineato come le disposizioni dell'[articolo 26-ter](#), comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, introdotte dall'[articolo 41-bis](#) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, hanno inteso equiparare il regime impositivo dei rendimenti finanziari di cui all'[articolo 44](#), comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del Tuir, dovuti dalle predette imprese - nel caso in cui le stesse optino per applicare direttamente l'imposta sostitutiva sui predetti redditi - con quello previsto per i proventi della medesima natura corrisposti da imprese italiane.

²⁷ Cfr. Circolare AE n. 28/E del 2/07/2012.

opzioni, ma le polizze siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l'imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 3-ter, del d.p.r. n. 642/1972 e non è pertanto dovuta l'IVAFE.

Le predette attività, infatti, non si considerano detenute all'estero nel presupposto che per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società fiduciaria o l'intermediario si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria.

Nelle fattispecie in esame si ricorda che l'imposta di bollo è applicata alla scadenza del contratto o al riscatto della polizza. Tuttavia, qualora il contratto di amministrazione con la fiduciaria residente o con l'intermediario residente venga interrotto, i predetti soggetti devono versare l'imposta di bollo determinata per ciascun anno ed accantonata fino a tale data.

Va da sé che, una volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'IVAFE²⁸.

Nel caso in cui le compagnie estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non abbiano esercitato le opzioni di cui sopra e le polizze non siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, sulle stesse è dovuta l'IVAFE, in quanto tali polizze si considerano detenute all'estero.

3.3 IRM e IVCA

L'art. 1, comma 2, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209²⁹ prevede, per le compagnie residenti e per le compagnie estere operanti in Italia in

²⁸ Pertanto, il contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro RM del modello Unico Persone fisiche ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel modulo RW del predetto modello.

²⁹ Art. 1, comma 2, DI n.209/2002

regime di stabilimento, l'obbligo di versamento di un'imposta dello 0,45 per cento sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte a bilancio³⁰(IRM), escluse quelle aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

A sensi del successivo **comma 2 – quinquies del medesimo art. 1, del d.l. n. 209/2002**³¹, l'imposta in esame è dovuta anche dalle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'[articolo 9-ter](#) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'[articolo 6](#) della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'[articolo 26-ter](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'[articolo 34](#), comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'[articolo 43-ter](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.

³⁰ L'aliquota dello 0,45% è stata fissata dal comma 506 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) che ha incrementato la precedente aliquota dello 0,35% allo 0,50% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e, appunto, allo 0,45% a decorrere dai periodi successivi.

³¹ **Art. 1, comma 2-quinquies, Dl n.209/2002**

2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.

servizi (limitatamente ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 26 – ter, comma 3, direttamente o mediante un rappresentante fiscale.

A fronte dell'imposta versata, spetta alla compagnia un credito d'imposta, che può essere utilizzato, senza limiti di tempo, per compensare i versamenti di imposta sostitutiva di cui all'art. 26 – ter, del d.p.r. n. 600/1973.

Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere in oggetto, né da un rappresentante fiscale, essa è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti. Le banche e le società fiduciarie residenti applicano l'imposta sostitutiva non soltanto quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi ovvero qualora intervengano nella loro riscossione in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato, ma anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza³².

I soggetti di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/1973, sono tenuti altresì ad applicare l'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) ai sensi del **comma 2-sexies dell'art. 1 del d. l. n. 209/2002**³³ che opera un rinvio ai commi 2 e 2-ter del medesimo articolo 1, riguardanti la disciplina dell'imposta sulle riserve matematiche.

Quando l'IVCA è dovuta dai soggetti di cui all'art. 23, del d.p.r. n. 600/1973, è commisurata non alle riserve matematiche della compagnia, ma al valore dei contratti di assicurazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno, stipulati per il tramite dei predetti intermediari. Tale valore va assunto

³² Cfr. Circolare AE n. 41/E del 31 ottobre 2012.

³³ **Art. 1, comma 2-sexies, Dl n.209/2002**

2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'[articolo 26-ter](#), comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'[articolo 14](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

al netto di eventuali liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell'imposta.

L'IVCA, pur se dovuta da soggetti diversi dalle compagnie di assicurazione, è comunque qualificabile come un'imposta forfettaria anticipata sui rendimenti latenti dei contratti assicurativi, dovuta dai contraenti per il tramite dell'intermediario residente. Come confermato dall'Amministrazione finanziaria nella Circ. n. 41/E del 31 ottobre 2012, essa costituisce un credito d'imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'art. 26 – ter, del d.p.r. n. 600/1973, eventualmente dovute al momento dell'erogazione della prestazione, dovendosi intendere per tale anche il riscatto parziale

Nel caso in cui l'imposta complessivamente anticipata dal contraente ecceda quella dovuta sui redditi di capitale liquidati alla scadenza della polizza, la Circ. n. 41/E del 31 ottobre 2012 precisa che l'intermediario, operando nella qualità di sostituto d'imposta, restituisce al contraente tale eccedenza³⁴. Laddove il contraente affidi l'incarico della riscossione dei redditi ad un intermediario diverso da quello che ha precedentemente versato l'imposta annua sul valore della polizza, quest'ultimo è tenuto a certificare le somme ricevute al fine di consentire al contraente di utilizzarle a scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta al momento della prestazione. Sarà cura del nuovo intermediario restituire al contraente l'eventuale eccedenza di imposte versate che non possono essere in tal modo recuperate.

Analogamente a quanto stabilito per il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche da parte delle compagnie di assicurazione, il versamento dell'IVCA da parte degli intermediari deve essere effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

³⁴ Essa può essere recuperata dall'Intermediario, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 445/1997, dai versamenti successivi delle ritenute e imposte sostitutive di analoga natura dovute nello stesso periodo d'imposta. L'eventuale eccedenza di credito non recuperato con tale modalità può essere richiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata anche in compensazione ex art. 17, d.lgs. n. 241/1997.

L'imposta sul valore delle polizze è versata dall'intermediario del quale il contraente si avvale per la riscossione dei redditi derivanti dalle polizze assicurative estere, previa fornitura della provvista da parte di quest'ultimo.

Qualora gli intermediari non ricevano la provvista per poter effettuare il suddetto versamento essi sono tenuti a segnalare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei contraenti nei cui confronti non è stata applicata l'imposta.

La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario.

Nei confronti dei contribuenti segnalati all'Agenzia delle Entrate l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14, d.p.r. n. 602/1973. In tal caso l'iscrizione a ruolo riguarda, oltre all'imposta e ai relativi interessi (che decorrono dalla data di scadenza per il versamento da parte dell'intermediario), anche la sanzione.

4. Monitoraggio fiscale

Ai sensi dell'**art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990**³⁵, alla stregua di tutte le attività estere di natura finanziaria, da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, anche i contratti assicurativi suscettibili di produrre le suddette tipologie di redditi devono essere indicati nel quadro RW, indicando il valore della polizza^{36 37}.

³⁵ **Art. 4, DI n.167/1990**

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

³⁶ Nella Circolare AE n.38/E del 23.12.2013, l'Agenzia non si limita a chiarire che solo la polizza vita vada indicata nell'RW, ma con l'esempio n. 15 presenta il caso della persona fisica che stipula un contratto di assicurazione con un'impresa di assicurazione di diritto estero, i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della

Non sussistono i suddetti obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente, qualora il contratto assicurativo sia concluso per il tramite di intermediari finanziari residenti di cui all'art. 1 del citato d.l. e qualora sia ad essi conferito l'incarico di incassare i redditi derivanti da tale contratto.

In particolare, è previsto l'esonero dal monitoraggio fiscale per³⁸:

- le attività affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali.

In entrambe le ipotesi citate l'esonero dagli obblighi di monitoraggio spetta a condizione che sia conferito all'intermediario residente l'incarico di riscossione di tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei proventi derivanti dalle polizze

polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%). Lo status di "titolare effettivo" potrebbe infatti verificarsi anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi. Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti "titolare effettivo".

³⁷ Nel quadro RW colonna 3 andrà riportato il codice 8 che individua le polizze di assicurazione sulla vita. Le polizze devono essere valorizzate con i criteri validi ai fini del calcolo dell'IVAFE, perciò, se si tratta di un prodotto finanziario negoziato, si deve considerare il valore di mercato così come indicato nella Circolare AE n. 28 del 2.7.2012. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Per le polizze la prassi utilizza il codice 3 in colonna 6 "valore di rimborso".

³⁸ Cfr. Circolare AE del 41/E del 31 ottobre 2012.

assicurative a contenuto finanziario, indipendentemente dalla modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico all'intermediario³⁹.

Come specificato nella Risoluzione AE n. 15/E del 18 febbraio 2011, l'incarico può, infatti, essere indifferentemente conferito dal contribuente che delega un intermediario residente all'incasso della prestazione assicurativa o direttamente dalla compagnia estera che attraverso una specifica clausola nell'ambito dell'accordo negoziale individua l'intermediario residente che è delegato ad erogare le prestazioni al contribuente.

5. Rischi ed opportunità connessi alle polizze di diritto estero

Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritte con società assicuratrici non residenti, hanno stimolato negli ultimi anni le attenzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che, talvolta, ha negato alle stesse il regime fiscale proprio dei contratti assicurativi, considerandole alla stregua di una struttura interposta attraverso cui occultare un mandato sulla gestione evitando così una serie di obblighi fiscali e di altra natura.

Di seguito si elencano alcune delle "opportunità" correlate a questa tipologia di polizze, in particolare se stipulate con certi paesi esteri.

- Mancato pagamento delle imposte – euroritenuta e garanzia dell'anonimato

In base all'accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera sulla fiscalità del risparmio, che in Italia ha trovato applicazione con il disposto del D.Lgs. 18 aprile 2005 n. 84, le banche elvetiche applicano una ritenuta alla fonte sul riporto degli interessi pagati o accreditati alle persone fisiche beneficiarie effettive, residenti in uno Stato membro, con specifico

³⁹ L'esonero non dipende dall'esercizio della qualità di sostituto d'imposta in capo all'intermediario essendo, invece, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all'Amministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 167/1990.

In tal senso, sempre nell'ottica di tutela dell'attività di controllo, l'intermediario residente incaricato della riscossione dei flussi delle attività in esame deve comunicare i dati relativi al contribuente contraente la polizza estera nel caso in cui la delega ricevuta venga revocata o quando, alla scadenza della stessa, la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento. Tale comunicazione deve essere resa nell'ambito della dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770, quadro SO).

riferimento ai soli interessi erogati ai correntisti bancari non residenti che non optano per lo scambio automatico delle informazioni ai fini fiscali.

Da tale ritenuta sono escluse le “polizze assicurative”.

In questo modo l’intermediario svizzero non è quindi obbligato: ad applicare alcuna ritenuta, in quanto gli eventuali rendimenti hanno attinenza ad un prodotto - polizza assicurativa - non rientrante nell’ambito oggettivo di applicazione dell’euroritenuta, senza dover fornire informazioni in merito ai destinatari dei proventi.

- Nessun limite agli investimenti sottostanti la polizza

Come è stato già illustrato, le compagnie estere operanti in Italia in regime di stabilimento, oppure in regime di libera prestazione di servizi, sono specializzate nel collocamento delle polizze di ramo III (polizze unit - linked e index - linked).

Tali polizze sono caratterizzate da un’elevata flessibilità relativamente agli investimenti sottostanti; per esse non trovano applicazione i limiti fissati dall’ISVAP/IVASS in relazione alle attività che possono essere destinate a copertura delle riserve tecniche.⁴⁰

La polizza assume tipicamente la tipologia del premio unico di durata pluriennale o a vita intera, che si realizza attraverso la creazione di un’unità di conto dedicata (attraverso il versamento di un premio) che potrà avere come sottostanti attivi differenti, quali titoli azionari, obbligazionari, OICR, SICAV, Hedge fund, fondi di private equity, quote di società o altro.

Si nota, pertanto, come le polizze di diritto estero possono accogliere strumenti finanziari quali fondi hedge e fondi private equity di diritto estero, normalmente preclusi nelle analoghe polizze di diritto italiano.

- Regime fiscale

A differenza di altri strumenti finanziari o mandati di gestione, le polizze si distinguono per essere caratterizzate:

- dal differimento della tassazione alla data del riscatto totale o parziale della polizza, anziché come generalmente avviene al momento del realizzo di ciascuna operazione

⁴⁰ Cfr. Circolare ISVAP n. 474/D del 21/02/2002 febbraio 2002.

- dalla possibilità di applicare un'aliquota unica, oggi fissata al 26 per cento, su tutti gli asset (e anche su quei redditi che potrebbero essere ordinariamente soggetti all'aliquota marginale Irpef)
- dalla possibilità di applicare la compensazione dei redditi di capitale con le minusvalenze da cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari
- da risparmi ed esenzioni in tema di imposte indirette.

6. Imposte di successione e donazione

Come evidenziato in precedenza, le polizze *"linked"*, sono tuttora oggetto di aspro dibattito scaturito sia in sede dottrinale che in sede giurisprudenziale in merito alla loro qualificazione.

Da una parte vi è infatti chi tende a disconoscere la natura assicurativa di tali prodotti, facendo leva sull'assenza del rischio demografico ed il fatto che il rischio di investimento è solitamente allocato in capo all'assicurato; dall'altra parte vi è, invece, chi sostiene che il contratto è pur sempre caratterizzato dall'obbligo dell'impresa assicuratrice di eseguire una prestazione certa, ancorchè agganciata ad un valore di un fondo o di un indice, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Conseguentemente, anche le polizze *"linked"* rientrerebbero nello schema giuridico tipico del contratto di assicurazione sulla vita. In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza C-166/11 del 01/03/2012, ritenendo che "benchè ... il rischio finanziario di tali investimenti gravi sul sottoscrittore ... i contratti detti *Unit Linked* ... sono normali in diritto delle assicurazioni". In altri termini il riconoscimento a livello normativo della classificazione delle polizze in questione tra i rami vita costituisce, secondo la Corte di Giustizia, un argomento sufficiente a qualificare le stesse come contratti di assicurazione sulla vita in senso proprio.

Per quanto sopra esposto, in ragione della natura tipicamente previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita rappresentato dalle polizze *"linked"*, il legislatore fiscale ha originariamente previsto un regime fiscale di vantaggio anche ai fini delle imposte indirette, stabilendo

l'esclusione dalla formazione dell'attivo ereditario – ex art. 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 Ottobre 1990 n. 346 – delle somme corrisposte agli eredi “in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”. Per tale motivo, la norma fiscale prevede che le indennità spettanti per diritto proprio (*jure proprio*) agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non rientrino nell'attivo ereditario e pertanto non siano assoggettate all'imposta di successione e donazione. Detto regime fiscale di favore delle prestazioni assicurate in caso di decesso, si applica sia alle polizze aventi per oggetto il rischio di morte, sia ai contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario.

Preme, inoltre, evidenziare come sulla questione sia intervenuta, seppur indirettamente, anche la Cassazione, Sezione III con la sentenza n. 3263 del 19 Febbraio 2016, la quale si è pronunciata in merito ad una vicenda relativa alla stipula di quattro polizze assicurative da parte di soggetto incapace di intendere e di volere, giungendo alla rilevante conclusione di considerare quali donazioni indirette le polizze di assicurazione sulla vita che abbiano contenuto finanziario. In particolare nella motivazione della decisione viene specificato che “ tali contratti comportavano che, intervenuto il decesso dell'assicurata, l'indennizzo spettante ai sensi di polizza (costituente il risultato utile dell'investimento finanziario) venisse attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l'asse ereditario e senza essere interessato dalle vicende successorie.”

I Giudici hanno ritenuto pacifico l'orientamento di legittimità, secondo cui la donazione indiretta può realizzarsi in diversi modi, poiché è sufficiente che sia caratterizzata dal fine di realizzare una liberalità. Seguendo il principio enunciato dalla stessa Corte di legittimità, Cassazione n.7683/15, “nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta.

Ne consegue che ad essa è applicabile l'art.775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal giudizio che quest'ultimo possa averne risentito”.

In conseguenza di tale decisione della Suprema Corte, analizzando la normativa in materia di imposte indirette, si può desumere che nel caso in cui si ricada in una fattispecie simile (ad esempio nel caso in cui un soggetto stipuli una polizza “*United linked*” o “*Index linked*” indicando come beneficiario un terzo non legato da vincoli di alcun tipo), si rientri nell'ambito di una donazione indiretta per la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis del D.Lgs. 346/1990, vi sarebbe l'assoggettamento a tassazione non essendo detta donazione collegata ad un atto concernente il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, per i quali sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, in presenza di una delle predette fattispecie previste espressamente dalla norma quali esimente dal pagamento dell'imposta di donazione in presenza di liberalità indiretta, sempre la Cassazione, con sentenza n. 13133 del 24 Giugno 2016, ha stabilito che in caso di donazione indiretta avente per oggetto una somma di denaro, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a tassare l'originario esborso economico quando nell'atto notarile non viene precisata l'esatta provenienza della disponibilità finanziaria.

Al riguardo si evidenzia come la norma citata prevede espressamente che il presupposto per ottenere l'esenzione dall'imposta di donazione è rappresentato dall'esistenza di un “collegamento” tra la donazione indiretta e l'atto a cui essa si riferisce, senza che venga specificato come detto collegamento debba essere effettuato e senza che sia previsto che, ai fini dell'esenzione, occorra effettuare particolari menzioni negli atti ad essa relativi.

La Suprema Corte nella sopracitata sentenza sostiene invece che “... *per regola generale l'esenzione dal tributo (e più in generale la fruizione del beneficio fiscale) presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tale fine, è conseguentemente onerato dal farne espressa dichiarazione in atto*”.

A parere di chi scrive e della dottrina prevalente, la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, appare non del tutto

accettabile dal momento che è opportuno evidenziare che quando il legislatore tributario vuole che in un atto risultino dichiarazioni necessarie per usufruire di un'agevolazione o di un'esenzione, lo richiede espressamente (ad esempio nell'agevolazione "prima casa" occorre che l'acquirente lo dichiari espressamente).

Al riguardo sarà pertanto interessante vedere se e come l'Agenzia delle Entrate prenderà posizione in merito, al fine di capire se potranno esserci conseguenze anche in relazione al trattamento fiscale che potrebbe essere applicato ad un beneficiario terzo, di polizze "linked", non legato da alcun vincolo nei confronti dell'assicurato.

Pare, infine, opportuno segnalare che volendo assecondare l'impostazione assunta dalla Suprema Corte, e si raffiguri l'ipotesi in cui la predetta donazione indiretta sia stata compiuta a favore di terzi beneficiari diversi dagli eredi legittimi, la stessa Cassazione Civile, con sentenza n. 6531/2016 ha ribadito la sua posizione esprimendosi in tal senso: deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell'erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell'indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell'art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni, per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi.

Al fine di rendere più chiaro il trattamento di una polizza “*linked*” ai fini successori, viene di seguito riportato un esempio nel quale si evidenzia come in caso di decesso vi sia un differente impatto fiscale in caso di presenza o meno di una polizza “*linked*”.

ATTIVO EREDITARIO SENZA POLIZZA VITA UNIT LINKED	ATTIVO EREDITARIO CON POLIZZA VITA UNIT LINKED
De cuius con moglie e figlio	De cuius con moglie e figlio
Patrimonio al momento del decesso:	Patrimonio al momento del decesso:
Immobile valore catastale : € 600.000,00	Immobile valore catastale : € 600.000,00
Conto corrente : € 150.000,00	Conto corrente : € 150.000,00
Obbligazioni bancarie : € 2.000.000,00	Polizza vita : € 2.000.000,00
Totale attivo ereditario : € 2.750.000,00	Totale attivo ereditario : € 2.750.000,00
Franchigia 1 milione per ogni erede = € 2.000.000,00	Franchigia 1 milione per ogni erede = € 2.000.000,00
Imposta dovuta sulla differenza tra attivo e franchigia: 4% di € 750.000,00 = € 30.000,00	Nessuna imposta dovuta, poiché la polizza non entra nel valore dell'asse ereditario e la franchigia è superiore al valore dei restanti assets da tassare.
3% di € 600.000,00 valore catastale = € 18.000,00	3% di € 600.000,00 valore catastale = € 18.000,00
Totale imposte da pagare = € 48.000,00	Totale imposte da pagare = € 18.000,00

Da ultimo, risulta importante evidenziare come recentissimamente la Corte di Cassazione sia tornata a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle polizze “*United linked*” e “*Index Linked*”, con la sentenza n.10333 del 27 Febbraio 2018, con la quale ha stabilito, ponendosi peraltro in contrasto con quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza in precedenza indicata, che le polizze vita sono da considerarsi tali solo se

garantiscono la restituzione del capitale “investito”; diversamente tali prodotti devono essere considerati alla stregua di investimenti ordinari.

La Suprema Corte, infatti, richiamando un suo precedente intervento (Sentenza 6061/2012) ha stabilito che, al di là del nome che le venga attribuito, le polizze assicurative sulla vita vanno identificate come quelle in cui il rischio dell'assicurato (cioè l'evento relativo alla propria esistenza) sia assunto dall'assicuratore, mentre qualora il rischio di performance venga assunto interamente dall'assicurato, si ricade nella fattispecie di un contratto di investimento finanziario.

Come detto in precedenza, pertanto, l'identificazione quale contratto di investimento anziché di polizza vita, comporterebbe la soggezione ad un diverso trattamento ai fini delle imposte indirette e, conseguentemente, il ricondurre tale rapporto negoziale nell'ambito di un contratto di investimento, farebbe venire meno l'applicazione del regime fiscale di vantaggio (esclusione dalla formazione dell'attivo ereditario delle somme corrisposte ai beneficiari) ai fini delle imposte di successione e donazione, così come invece indicato nella prima parte del presente capitolo.

Appare pertanto evidente, come tale argomento sia particolarmente dibattuto e di estrema attualità oltre ad essere non di univoca interpretazione, stante soprattutto la contraddizione tra la recente pronuncia della Suprema Corte rispetto alla citata sentenza della Corte di Giustizia.

Bibliografia:

- G. CORASANTI, Diritto Tributario delle attività finanziaria, Ed. Egea
- ODCEC Milano, S.A.F. L. Martino, Profili fiscali delle polizze vita come strumento di protezione del patrimonio e di pianificazione successoria, Luglio 2014
- N. ARQUILLA, La disciplina fiscale delle polizze assicurative, Il Fisco 21/2015
- A. BUSANI, Donazione indiretta a rischio tasse, Il Sole 24 Ore, 30 Agosto 2016
- A. BUSANI, Le polizze vita sono donazioni indirette, Il Sole 24 Ore, 15 Marzo 2016
- A. BUSANI, Il denaro donato non va in atto, Quotidiano del Fisco, 28 Dicembre 2017
- S. MASSAROTTO, I contratti assicurativi a contenuto finanziario: la qualificazione delle polizze linked ai fini fiscali, Corriere Tributario 14/2017
- A. MAURO, Polizze vita, IVA e indirette, Guide Eutekne



Finito di stampare nel dicembre 2018
da Tipolitografia Labor - Zola Predosa (BO)